

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Le domande per rettificare o revocare un certificato per ingiunzione di pagamento europea sono presentate dall'organo che ha emesso il certificato utilizzando il formulario tipo che figura all'allegato VI al regolamento.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Per quanto riguarda l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), la procedura di revisione è stabilita all'articolo 696, lettera e), del Codice di procedura civile. Relativamente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), la procedura di revisione è stabilita all'articolo 140 del Codice di procedura civile.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

La lingua accettata è il portoghese.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

I notai sono autorizzati a certificare gli atti pubblici.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.